

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Presidente

Dott. PAPA Patrizia - Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe - Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29910-2017 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);

- ricorrente -

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), IN PROPRIO E NELLA QUALITA' DI EREDI DI (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1814/2017 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 05/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO

CHE:

1. Nel 2005 (OMISSIS), nelle more del procedimento di separazione instaurato dalla moglie (OMISSIS), conveniva in giudizio la medesima innanzi al Tribunale dell'Aquila chiedendo la revoca per ingratitudine della donazione della casa coniugale, la restituzione - previa declaratoria di nullità dei relativi atti di disposizione patrimoniale - della somma di Euro 211.746,49, nonché il risarcimento del danno morale patito a causa dei maltrattamenti subiti dalla moglie. Si costituiva la convenuta, chiedendo di rigettare le domande dell'attore e sostenendo, in particolare, che la somma di Euro 211.746,49, effettivamente percepita, rappresentava "il corrispettivo della liquidazione della quota della (OMISSIS) di cui la signora (OMISSIS) era titolare in ragione del 10% e che è stata alienata in data 7 gennaio 2002 al prezzo reale di quattro miliardi di vecchie Lire".

Il Tribunale dell'Aquila, con sentenza n. 614/2008, rigettava la domanda di revocazione della donazione della casa coniugale; accertava che la farmacia era stata venduta al prezzo di Euro 929.000 e che (OMISSIS) aveva diritto al 10% della somma quale titolare di pari quota della farmacia e, accogliendo parzialmente la domanda di (OMISSIS), dichiarava che erano state versate a titolo di liberalità le ulteriori somme di Euro 15.555,11 e 118.846,49 e conseguentemente dichiarava nulla la loro donazione per difetto di forma, condannando la convenuta a rimborsare all'attore le predette somme.

2. (OMISSIS) decedeva in data 2 luglio 2008, dopo la rimessione in decisione della causa, e la sentenza di primo grado veniva impugnata in via principale dalle due figlie, (OMISSIS) e (OMISSIS), che chiedevano al giudice d'appello di dichiarare che la somma di Euro 211.746,49 era stata conferita per spirito di liberalità, con condanna di (OMISSIS) a restituire Euro 92.900, al netto dei diritti successori spettanti alla medesima (OMISSIS), quale coniuge del de cuius.

(OMISSIS) faceva valere appello incidentale, eccependo l'inammissibilita' dell'appello principale e chiedendo che l'intera somma di Euro 211.746,49 fosse riconosciuta quale liquidazione della quota di partecipazione all'impresa familiare; a sostegno delle proprie tesi proponeva querela di falso con riferimento al contenuto dell'atto pubblico di vendita della farmacia, in relazione al prezzo della vendita indicato nell'atto.

La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile la querela di falso; ha inoltre disatteso l'eccezione di inammissibilita' della impugnazione sollevata da (OMISSIS), ritenendo che le appellanti non avessero fatto valere una domanda nuova rispetto a quella proposta dal padre in primo grado, ma l'avessero solo modificata in virtu' della posizione assunta dalle stesse quali eredi dell'attore. Con sentenza 5 ottobre 2017, n. 1814, la Corte d'appello dell'Aquila ha quindi accolto l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha riconosciuto che anche la somma di Euro 92.960 era stata versata all'appellata a titolo di liberalita'; ha dichiarato la nullita' della donazione per vizio di forma e ha condannato (OMISSIS) a restituire alle appellanti la somma di Euro 69.675, confermando per il resto la sentenza impugnata; ha rigettato l'appello incidentale.

3. Avverso la sentenza (OMISSIS) ricorre per cassazione.

Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).

Hanno depositato memoria sia l'attrice che le controricorrenti.

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso e' articolato in sei motivi.

1) Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 230-bis c.c., commi 1 e 4: la Corte d'appello ha escluso che l'elargizione eseguita da (OMISSIS) in favore della ricorrente, immediatamente dopo la vendita della impresa familiare, fosse in qualche modo connessa al diritto di partecipazione alla farmacia in quanto l'impresa familiare appartiene al proprio titolare e non e' compatibile con la liquidazione di una quota di partecipazione all'impresa medesima; la Corte d'appello non ha cosi' considerato che, ai sensi dell'articolo 230-bis c.c., comma 1 ogni familiare "partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche' agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato" e ai sensi del comma 4 medesimo articolo il diritto alla partecipazione cosi' determinato "puo' essere liquidato in denaro (...) in caso di alienazione della azienda"; alla cessazione del rapporto con l'impresa familiare si consolida il diritto di credito alla liquidazione della quota di beni, utili ed incrementi ad esso riferibili, cosi' che la Corte d'appello ha errato a non riconoscere che la somma versata da (OMISSIS) non fosse altro che la liquidazione del diritto di credito vantato da

(OMISSIS), forfettariamente determinata nell'ammontare del 10% del reale prezzo di vendita, somma che è stata veicolata in giudizio quale quota di partecipazione.

Il motivo non può essere accolto. Va anzitutto precisato che "l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis c.c. appartiene solo al suo titolare, mentre i familiari partecipanti hanno solo diritto ad una quota degli utili" (Cass. 7223/2004). Ne consegue che in caso di cessazione della impresa familiare non si applica la disciplina societaria, ma può esserci unicamente, ai sensi dell'articolo 230-bis c.c., comma 4, una liquidazione della partecipazione agli utili dell'impresa, ai beni acquistati con tali utili e agli incrementi della azienda, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato e nella misura in cui tale partecipazione non sia già stata compiutamente goduta durante il periodo di attività di lavoro svolta nell'impresa.

Nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, la ricorrente aveva dedotto che la somma di Euro 211.746,49, di cui il marito aveva chiesto la restituzione, era il corrispettivo della liquidazione della quota della (OMISSIS), di cui la medesima era titolare in ragione del 10% e che era stata alienata al prezzo reale di quattro miliardi di Lire. Pertanto, la pretesa della ricorrente aveva quale fatto costitutivo la titolarità di una quota della impresa familiare, impresa familiare che invece - come si è detto - era di proprietà esclusiva del marito. Nel motivo di ricorso la ricorrente deduce di avere invece fatto valere il proprio diritto alla partecipazione agli utili e all'avviamento dell'impresa. Tale pretesa è però del tutto differente rispetto a quella fatta valere dalla ricorrente, sia per quanto concerne il petitum sia per quanto attiene alla causa petendi, trattandosi di richiesta di attribuzione della quota di partecipazione agli utili, non percepita durante il periodo di lavoro svolto presso l'impresa familiare.

2) Il secondo motivo contesta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 782 c.c.: la sentenza impugnata è ulteriormente viziata laddove non ha ritenuto di svolgere alcun accertamento circa l'effettiva sussistenza dello spirito di liberalità di (OMISSIS), così disattendendo la portata dell'articolo 2697 c.c. rispetto all'articolo 782 c.c.

Il motivo è inammissibile. È corretta l'affermazione della ricorrente secondo cui la qualificazione di un atto quale donazione presuppone la prova che la disposizione patrimoniale sia animata da spirito di liberalità, ossia sia "effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione fine a se stessa" (Cass. 21781/2008), qualificazione che doveva essere provata da (OMISSIS).

La ricorrente, nel contestare alla Corte d'appello di non avere effettuato indagini alcuna circa lo spirito di liberalità di (OMISSIS), non considera che già il giudice di primo grado aveva accertato che, rispetto alla somma di Euro 211.746,49, (OMISSIS) aveva versato alla moglie "per puro spirito di liberalità" (così il ricorso alla p. 5, richiamando la sentenza di primo grado) le somme di Euro 15.555,11 e 118.846,49. La ricorrente avrebbe quindi dovuto fare valere la censura già di fronte alla Corte d'appello con impugnazione sul punto. Di tale impugnazione non si fa parola nel ricorso e neppure vi è riferimento al riguardo da parte del giudice d'appello, con conseguente inammissibilità del motivo per difetto di specificità.

3) Il terzo, il quarto, il quinto e il sesto sono tra loro strettamente connessi:

a) il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c., nonché degli articoli 752, 727, 757 e 760 c.c.; la Corte d'appello ha immediatamente ripartito fra i coeredi il credito restitutorio riconducibile all'asse ereditario, eseguendo i necessari conguagli, nonostante la ricorrente avesse eccepito l'inammissibilità della domanda formulata dalle controparti in grado d'appello;

b) il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'articolo 2909 c.c.; la Corte d'appello nell'accogliere la richiesta di controparte ha altresì violato il giudicato esterno formatosi in relazione alla pronuncia n. 284/2016 del Tribunale dell'Aquila (a definizione del giudizio di opposizione a precetto instaurato dalla ricorrente nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), che avevano agito in executivis per il recupero coattivo del credito di cui alla sentenza di primo grado n. 614/2008); in tale pronuncia il Tribunale ha osservato che i crediti ereditari, a differenza dei debiti, non si ripartiscono automaticamente tra gli eredi, ma entrano a fare parte della comunione ereditaria, così che è imprescindibile procedere al previo scioglimento della comunione ereditaria;

c) il quinto motivo lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione dell'articolo 112 c.p.c. con riferimento alla contestazione e al disconoscimento da parte della ricorrente del testamento olografo; la Corte d'appello ha immediatamente eseguito i conguagli fra i coeredi con riferimento ai crediti ereditari, senza che si fosse provveduto allo scioglimento della comunione ereditaria, ed è stato posto a fondamento della decisione il testamento olografo di (OMISSIS), senza che sia stata vagliata l'eccezione di (OMISSIS) che ne contrastava la validità ed efficacia;

d) il sesto motivo contesta l'omesso esame di un fatto decisivo, ossia che il testamento era stato apertamente contestato e oggetto di disconoscimento da parte della ricorrente.

I motivi sono fondati laddove denunciano l'inammissibilità della domanda di condanna fatta valere dalle appellanti principali. (OMISSIS) e (OMISSIS), nella loro "qualità di eredi e aventi causa" del padre, hanno infatti chiesto al giudice d'appello non solo di accertare che l'intera somma di Euro 211.746,49 era stata conferita a (OMISSIS) per spirito di liberalità e di condannare la stessa alla restituzione della ulteriore somma di Euro 92.900, riconosciuta in primo grado, ma al netto dei diritti successori a lei spettanti iure hereditario, quale coniuge del de cuius. La Corte d'appello tale domanda ha accolto, così condannando (OMISSIS) "a restituire alle appellanti la somma richiesta di Euro 69.675". Nel respingere l'eccezione di inammissibilità della ricorrente, il giudice d'appello ha affermato che non si trattava di una domanda nuova rispetto a quella avanzata in primo grado da (OMISSIS), ma unicamente di una modifica della stessa domanda, determinata dalla posizione assunta dalle sorelle (OMISSIS) quali eredi dell'attore, richiamando al riguardo la pronuncia a sezioni unite di questa Corte n. 24657/2007.

La pronuncia richiamata, in realtà, ha affrontato la questione della "configurabilità di un litisconsorzio necessario tra gli eredi del creditore nell'azione per il pagamento di somme dovute al loro dante causa", affermando che trova applicazione anche in materia ereditaria il principio generale "secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partecipanti, perché il diritto di ciascuno di essi investe la cosa comune nella sua interezza", così che "ogni coerede può agire per ottenere la riscossione dell'intero credito, non ponendosi la necessità della partecipazione al giudizio di

tutti gli eredi del creditore, atteso che la pronuncia sul diritto comune fatto valere dallo stesso spiega i propri effetti nei riguardi di tutte le parti interessate".

Le sezioni unite hanno però precisato che restano estranei all'ambito della tutela del diritto azionato i rapporti patrimoniali interni tra coeredi, destinati ad essere definiti con la divisione.

Il principio tradizionale della ripartizione automatica tra i coeredi è infatti stabilito - hanno puntualizzato le sezioni unite - solo per i debiti dall'articolo 752 c.c., mentre una diversa disciplina deve ritenersi dettata per i crediti dagli articoli 727 e 757 c.c.: "la prima disposizione, stabilendo che le porzioni debbono essere formate comprendendo nelle stesse, oltre ai beni immobili e mobili anche i crediti, presuppone evidentemente che gli stessi facciano parte della comunione; la seconda, prevedendo che il coerede, al quale siano assegnati tutti i crediti o l'unico credito del de cuius, è reputato il solo successore nei crediti dal momento dell'apertura della successione, rivela inequivocabilmente che i crediti non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico, ma ricadono nella comunione ereditaria".

In definitiva, "in tema di crediti facenti parte di una comunione ereditaria, i singoli coeredi non possono pretendere il pagamento di quella che assumono essere la loro quota, con la conseguenza che la stessa cessa di far parte di tale comunione, per la decisiva considerazione che non sono titolari del relativo diritto, non trovando applicazione il principio *nomina et debita ipso iure dividuntur*".

La domanda di condanna proposta dalle sorelle (OMISSIS), pertanto, al di là della sua novità non era proponibile, trattandosi appunto di domanda volta ad ottenere il pagamento delle loro quote ereditarie, quando le medesime potevano unicamente agire per il riconoscimento del diritto di credito, destinato a ricadere nella comunione e non attribuibile in assenza di divisione ereditaria.

II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello dell'Aquila, che dovrà attenersi al principio di diritto enunciato dalle sezioni unite con la sentenza n. 24657/2007, così come sopra puntualizzato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo e accoglie, nei limiti di cui in motivazione, i restanti motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione.